

COMUNE BOSCO CHIESANUOVA (VR)

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI TECNICI

progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti ai lavori di riqualificazione del complesso sportivo del Palaghiaccio (rifacimento della piastra dell'impianto di refrigerazione e copertura della struttura, comprese gradinate, bar e spogliatoi)

CIG: 7691681FF1 - CUP: H41E17000320009 - CUI 668140239201800003

L'anno

- il Comune di Bosco Chiesanuova, di seguito per brevità anche "Comune"
- il signor _____, di seguito per brevità anche "Affidatario"

PREMESSO CHE

- che con determinazione del responsabile dell'area tecnica ing. Giovanni Campo n. 606 del 13/11/2018, è stata indetta la procedura aperta da espletarsi da parte della Stazione unica appaltante della Provincia di Vicenza, col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa da individuarsi sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo per l'affidamento dei servizi di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza inerenti ai lavori di riqualificazione del complesso sportivo del Palaghiaccio del Comune di Bosco Chiesanuova – VR (rifacimento della piastra dell'impianto di refrigerazione e copertura della struttura, comprese gradinate, bar e spogliatoi);

- che con determinazione del responsabile di _____ n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, i servizi in esame sono stati aggiudicati a _____ per l'importo complessivo di € _____ oltre IVA e contributi;

- che la suddetta determinazione n. _____ è divenuta efficace a seguito di verifica, con esito positivo, del possesso dei prescritti requisiti in capo al suddetto Affidatario, come previsto dall'art. 32, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 e successive modificazioni (di seguito, per brevità, anche Codice dei contratti o decreto n. 50 del 2016);

- che è decorso, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del decreto n. 50 del 2016, il termine dilatorio di trentacinque (35) giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva, intervenuta in data _____, ragione per cui è possibile procedere alla stipulazione del presente contratto;

- *[solo per società di capitali]* che l'“Affidatario” ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, numero 187, la dichiarazione datata _____, relativa alla composizione societaria, all'inesistenza o meno di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di voto”, all'inesistenza o meno di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata trasmessa dall'Affidatario, come allegato, alla nota del _____, acquisita al protocollo del Comune in data _____ al n. _____;

se è intervenuta la consegna in via d'urgenza

- che l'Affidatario e il responsabile unico del procedimento per l'intervento di cui trattasi (RUP), signor _____ hanno sottoscritto il verbale sulla permanenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto;

- che il Comune ha acquisito ai sensi del D.Lgs. 159/2011, attraverso il collegamento alla B.D.N.A. - Banca dati nazionale unica antimafia, l'informazione antimafia liberatoria, n. _____ del _____

oppure, qualora sussista l'urgenza di stipulare il contratto

- che il Comune, considerata l'urgenza, ai sensi dell'art. 92, c. 3, D.lgs.159/2011, affida l'esecuzione del presente contratto in assenza dell'informazione antimafia. Il Comune recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Affidatario successivamente alla stipula del contratto, ai sensi e per gli effetti del precitato art. 92, c. 3 e 4, del D.lgs. n. 159/2011.

oppure, nel caso di mancato rilascio di informazione entro il termine stabilito (30 ex art. 92, c. 2 e 3, D.lgs. 159/2011).

Il Comune, considerato che è decorso il termine di cui all'art. 92, c. 2, D.lgs. n. 159/2011, procede alla stipulazione del presente contratto anche in assenza dell'informazione antimafia come consentito all'art. 92, c.3, D.lgs. n. 159/2011. Il Comune recederà dal contratto qualora elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa fossero accertati nei confronti dell'Affidatario successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione del subcontratto fatto salvo il pagamento del valore dei

servizi già eseguiti e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, ai sensi dell'art. 92, c. 3 e 4, del citato D.Lgs. n. 159/2011.

- che l'Affidatario ha depositato, *[prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto]*, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice con le seguenti imprese:

-
-

TUTTO CIO' PREMESSO, convengono e stipulano quanto di seguito indicato

ARTICOLO 1 **PREMESSA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne costituiscono il primo patto.

ARTICOLO 2 **OGGETTO DEL CONTRATTO**

1. Il Comune, come sopra rappresentato, affida a _____, che come rappresentato accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, la direzione lavori, nonché lo svolgimento delle funzioni di coordinamento in materia di sicurezza durante la progettazione (Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione) e durante la realizzazione (Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione), relativi ai lavori di riqualificazione del complesso sportivo del palaghiaccio del Comune medesimo (rifacimento della piastra, dell'impianto di refrigerazione e copertura della struttura, comprese gradinate, bar e spogliato) sito in Via Postojali, 37021 Bosco Chiesanuova VR.

ARTICOLO 3 **PRESTAZIONI**

1. Nell'esecuzione del presente contratto, l'Affidatario si obbliga all'osservanza delle norme, del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni ed integrazione (di seguito anche D.Lgs. n. 50/2016) e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte vigente ed applicabile (di seguito anche "Regolamento di esecuzione").

2. L'Affidatario si impegna inoltre, a svolgere le prestazioni alle condizioni patti e modalità previste da: Capitolato, offerte, tecnica ed economica dallo stesso presentate in sede di gara, nonché dal presente contratto e secondo le direttive che saranno impartite dal Responsabile unico del procedimento.

3. L'Affidatario risponde direttamente dell'attività svolta, compresa quella dei suoi incaricati, sollevando il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta a qualsiasi titolo.

4. L'Affidatario, in particolare, si obbliga ad eseguire personalmente l'incarico assumendo ogni responsabilità relativa, ai sensi dell'art. 2232 del codice civile in quanto compatibili e dell'art. 24, comma 5, del Codice dei contratti.

ARTICOLO 4

TERMINI E MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA PROGETTAZIONE

1. L'Affidatario si obbliga ad eseguire le prestazioni nei termini e con le modalità indicati, in particolare, agli articoli 7, 9 e 13 del Capitolato e nel presente contratto.

2. L'Affidatario dovrà fornire, per ciascun livello di progettazione e di prestazione, gli elaborati progettuali precisati dall'art. 7 del Capitolato nel numero e nelle modalità indicate all'art. 8 dello stesso Capitolato.

3. Nell'esecuzione della progettazione (livello definitivo), l'Affidatario è tenuto a rispettare le risultanze dello Studio di Fattibilità approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 21/2017 del 27/02/2017.

ARTICOLO 5

MODIFICHE AI PROGETTI IN CORSO D'OPERA

1. La redazione di eventuali modifiche o perizie di variante in corso d'opera al progetto esecutivo presentato dall'Affidatario, che si dovessero rendere necessarie, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, durante l'esecuzione dei lavori progettati è effettuata dal Direttore lavori.

ARTICOLO 6

PENALI PER I RITARDI

1. L’Affidatario dichiara di essere a conoscenza che, in caso di ritardo nell’esecuzione delle prestazioni, il Comune applicherà, come previsto dall’art. 113 bis, comma 2, del Codice dei contratti le penali per il ritardato adempimento nella misura, nei limiti e con le modalità previste dall’art. 10 del Capitolato.

ARTICOLO 7

VERIFICA E VALIDAZIONE DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

1. Prima di iniziare le procedure per l’affidamento dei lavori oggetto dell’incarico, il Comune procederà alla verifica del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26, comma 1, del Codice. Tale verifica sarà effettuata direttamente dagli uffici tecnici del Comune.

2. L’organismo di cui al comma 1 deputato alla verifica, se riscontra contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenze di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, stabilirà un termine non superiore a 15 giorni per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà fissato in proporzione all’entità della modifica ma non potrà mai superare di 15 giorni il tempo contrattuale previsto dal presente contratto in rapporto a ciascun livello di progettazione.

3. Scaduto il termine assegnato troverà in ogni caso applicazione la penale per ritardi prevista dall’art. 10 del Capitolato.

ARTICOLO 8

GARANZIA DEFINITIVA

1. Il Comune e l’Affidatario dichiarano che, a garanzia del mancato o inesatto adempimento del presente contratto, l’Affidatario ha consegnato al Comune cauzione definitiva sotto forma di fidejussione bancaria/assicurativa n. _____ emessa dalla Società in data _____, conforme all’art. 103 del D.lgs. 50/2016 stipulata con _____ per /00 euro (€ _____,00), che è stata acquisita al protocollo comunale il _____ al n. _____ di protocollo.

2. *(ove ricorre il caso)* Il Comune e l’Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta garanzia è ridotta del _____ per cento (_____ %) rispetto alla misura fissata dalla legge, in quanto

- l’“Affidatario” è in possesso della certificazione _____ conforme alle norme europee della serie _____ prevista dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016.

in alternativa

- in quanto trattasi di micro/piccola/media impresa, ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016.

3. Il Comune e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione sarà progressivamente svincolata nei termini e per gli importi previsti dall'articolo 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016i.

4. Il Comune e l'Affidatario concordano che, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Affidatario, il Comune ha diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione e che l'Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione medesima, nel termine assegnatogli, se il Comune abbia dovuto, nel frattempo, valersi in tutto o in parte di essa.

5. Il Comune e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che la suddetta cauzione cessa di avere effetto dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, come previsto dall'art. 103, comma 5 del D.lgs. 50/2016.

Oppure

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che l'Affidatario è stato esonerato dal prestare la garanzia definitiva con provvedimento del Responsabile unico del procedimento n. , in data , con l'accordo del miglioramento del prezzo di aggiudicazione del (*in cifre, in lettere*), come consentito dall'art. 103, comma 11, del D.lgs. 50/2016 e dall'art. 23 del disciplinare di gara.-

ARTICOLO 9

POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'Affidatario ha presentato, ai sensi dell'art. 24, comma 4 del Codice, polizza in corso di validità per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza, n. rilasciata da in data acquisita al protocollo del Comune il al n. , come previsto dall'art. 11 del Capitolato.

In alternativa

1. L'Affidatario, come previsto dall'art. 11 del Capitolato, ha trasmesso copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del D.Lgs. 82/2005. La conformità del documento all'originale è stata attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del D.Lgs. 82/2005) in data ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico

ufficiale in data _____, come previsto dall'art. 22, comma 2, del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni.

In alternativa

1. L'Affidatario, in quanto società, ha trasmesso la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della L. 4 agosto 2017 n. 124, come previsto dall'art. 11 del Capitolato.

2. L'Affidatario s'impegna a comunicare al Comune ogni successiva variazione della polizza, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 137/2012.

3. Tale polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

[In alternativa

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti].

4. La polizza, oltre ai rischi di cui all'art. 106, commi 9 e 10 del D.gs. n. 50/2016, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto definitivo e esecutivo che possano determinare a carico del Comune nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

ARTICOLO 10

CODICE DI COMPORTAMENTO

1. L'Affidatario si obbliga ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" nonché gli obblighi previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 45 del 2/04/2014 .

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

1. Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, calcolato in base alle vigenti tariffe professionali applicando il ribasso proposto dall'Affidatario in sede di offerta sull'importo posto a base di gara, [*in caso di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva, aggiungere:* e migliorato del _____ a seguito dell'esonero dalla prestazione

della garanzia definitiva] ammonta a complessivi € (diconsi Euro), oltre a contributi previdenziali ed I.V.A. nella misura di legge.

2. Il compenso è riferito alle prestazioni descritte nel presente contratto e nel Capitolato, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e integrazione degli elaborati che fossero richieste dal Comune prima della consegna degli stessi, ovvero dopo tale consegna sino all'approvazione del progetto, rese necessarie da adeguamenti in rapporto a relazioni con soggetti coinvolti nei lavori o in base a vigenti normative.

3. L'Affidatario dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo di cui al presente affidamento comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatigli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni del Comune e/o di Amministrazioni ed Enti competenti, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.

4. L'Affidatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del Contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile al Comune. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

5. Tutti i compensi indicati sono comprensivi dell'equo compenso dovuto ai sensi dell'art. 2578 del Codice civile.

6. Il Comune resta estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'Affidatario e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni quest'ultimo intenda avvalersi.

7. Il Comune, come sopra rappresentato, informa l'Affidatario, ai sensi dell'art. 191, comma 11, del decreto legislativo 267 del 2000 che la spesa di cui al presente contratto, è stata impegnata, con determinazione n. del (impegno n.) e che le fatture relative al presente contratto dovranno essere completate con gli estremi del contratto medesimo e con il numero, la data e il protocollo della determinazione di impegno della spesa.

8. Le Parti si danno atto che qualora nelle fasi di progettazione l’Affidatario rilevasse un notevole aumento della spesa prevista per l’intervento troverà applicazione quanto previsto dall’art. 9 del Capitolato.

9. Il Comune informa l’Affidatario che vige l’obbligo della fatturazione elettronica. Il Codice Univoco dell’ufficio destinatario della fattura elettronica è il seguente: **UFZ87C**.

ARTICOLO 12

MODALITÀ DI PAGAMENTO DEL COMPENSO PROFESSIONALE

1. I compensi relativi alla progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e quelli di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione saranno corrisposti nei termini e con le modalità di cui all’art. 14 del Capitolato.

ARTICOLO 13

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell’atto di cessione, come disposto dall’articolo 105, comma 1, del D.lgs. n. 50 del 2016.

ARTICOLO 14

SUBAPPALTO

1. L’affidatario ha indicato in sede di gara le seguenti attività oggetto di subappalto ed ha individuato i seguenti subappaltatori:

-
-
-

2. Tali attività non possono essere oggetto di ulteriore subappalto.

3. Il subappalto è subordinato all’autorizzazione del Comune, che avverrà nei termini e alle condizioni di cui all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016. Resta ferma la responsabilità esclusiva dell’Affidatario.

In alternativa

1. L'affidatario ha dichiarato in sede di gara di non volersi avvalere dell'istituto del subappalto.

ARTICOLO 15

PROPRIETÀ DEI PROGETTI

1. Gli elaborati e quant'altro costituente frutto dell'incarico affidato, con la liquidazione del relativo corrispettivo all'Affidatario, resteranno di proprietà piena ed assoluta del Comune, il quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni, tutte quelle varianti ed aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dall'Affidatario possa essere sollevata eccezione di sorta, purché tali modifiche non vengano in alcun modo attribuite all'Affidatario medesimo, fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

1. Le Parti si danno reciproco atto che, qualora il RUP - Direttore dell'esecuzione (DEP) - dovesse accertare un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Affidatario tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso predispone una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei servizi eseguiti regolarmente da riconoscere all'Affidatario. Il RUP - DEP formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnando un termine non inferiore a quindici (15) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

2. Se le controdeduzioni di cui al comma 1 non sono condivise, ovvero se l'Affidatario non controdeduce nel termine assegnato, il Comune, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto.

3. Qualora, al di fuori di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo e del comma 1, lettera a) del successivo articolo 17, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Affidatario rispetto alle previsioni del contratto, il RUP assegna allo stesso Affidatario un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci (10) giorni, entro i quali eseguire le prestazioni.

4. Scaduto il termine di cui al comma 3 e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Affidatario, se l'inadempimento permane, il Comune risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali di cui all'art. 10 del Capitolato.

5. L'Affidatario accetta che, nel caso di risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo:

- a) egli avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto;
- b) il Comune potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

6. Nel caso in cui il Comune non si avvalga della facoltà prevista dal comma 5, lett. b) o gli altri concorrenti in graduatoria nella procedura di gara decidono di non stipulare il contratto di completamento dei servizi, l'onere da porre a carico dell'Affidatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altro soggetto i servizi oggetto del contratto.

ARTICOLO 17

RISOLUZIONE ESPRESSA

1. Fermo quanto previsto al precedente articolo 16, il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto a semplice richiesta di volersi avvalere della clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 e dell'art. 1457 del codice civile nei seguenti casi:

- a) interruzione, o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo per 20 giorni consecutivi o per complessivi 40 giorni, anche non consecutivi;
- b) mancata reintegrazione, entro i termini richiesti dal Comune, della cauzione definitiva escussa, *salvo il caso di espresso esonero dalla prestazione della garanzia definitiva*, o della copertura assicurativa prestata.
- c) cessione, anche parziale, del contratto a terzi;
- d) fallimento o procedura concorsuale dell'Affidatario;
- e) inadempienze che comportino applicazioni di penali oltre il dieci per cento (10%) del corrispettivo contrattuale;
- f) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria, la

condizione opera quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva;

- g) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
- h) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata;
- i) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
- j) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016;
- k) inadempimento ai sensi dell'art. 16, comma 4, del presente contratto.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell'articolo 107 del D.lgs. n. 50/2016, il Comune può inoltre risolvere il contratto durante la sua efficacia se una o più delle condizioni di cui all'art. 108, comma 1, del Codice dei contratti sono soddisfatte.

3. Il Comune risolve il contratto nelle ipotesi di cui all'art. 108, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 18

RECESSO

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il Comune potrà recedere dal contratto in qualunque tempo e in qualunque momento previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti.

2. Il decimo dell'importo dei servizi non eseguiti è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi eseguiti.

3. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale preavviso del Comune all'Affidatario da trasmettere al suo indirizzo PEC in un termine non inferiore a venti (20) giorni, decorsi i quali il Comune prende in consegna i servizi e verifica la regolarità delle prestazioni eseguite.

4. In caso di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il Comune ha facoltà di applicare l'art. 16 comma 5, lett. b) del presente contratto.

5. In caso di sopravvenienze normative che abbiano incidenza sull'esecuzione della prestazione del servizio, il Comune potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni (30) solari, da comunicarsi all'indirizzo PEC dell'Affidatario. Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente comma, l'Affidatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 del codice civile.

6. Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, avrà diritto al risarcimento dei danni subiti per la maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio ad altro operatore economico.

In alternativa nel caso di esonero dalla prestazione della garanzia definitiva

6. Nel caso in cui sia l'Affidatario a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune avrà diritto al risarcimento dei danni subiti per la maggior spesa derivante dalla riassegnazione del servizio ad altro operatore economico.

ARTICOLO 19

GRUPPO DI LAVORO E INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

1. L'Affidatario ha indicato la composizione del gruppo di lavoro come di seguito indicato:

-
-
-

Ove trattasi di raggruppamento (RTP), L'affidatario precisa che, ai sensi del paragrafo 5 del disciplinare, il giovane professionista, laureato abilitato da meno di cinque anni all'esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell'Unione europea di residenza, è il ricompreso nel gruppo di lavoro di cui al comma 1.

2. L'Affidatario si impegna a non modificare il gruppo di lavoro e non sostituirne i componenti nel corso dell'esecuzione del servizio, se non per cause di forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive. La modifica è efficace solo a seguito di una procedura concordata con il Comune e alla sua formalizzazione per iscritto.

3. L'affidatario precisa che

a) il è il professionista incaricato dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche, come previsto dall'art. 7.1. del disciplinare di gara;

- b) il è il professionista incaricato dell'elaborazione della relazione geologica;
- c) il è il professionista antincendio.

ARTICOLO 20

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L' Affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni e alla delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione 31 maggio 2017 n. 556.

2. A tal fine, in particolare, l'Affidatario assume l'impegno:

- a) di comunicare al Comune, per le transazioni derivanti dal presente contratto, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche entro sette (7) giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica di cui al presente contratto nonché, entro lo stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi ed ogni modifica relativa ai dati comunicati;
- b) di trasmettere al Comune copia di tutti i contratti sottoscritti con i sub-appaltatori ed i sub-contrattenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'esecuzione del presente contratto, che saranno individuate secondo quanto da ultimo precisato nella delibera 31 maggio 2017 n. 556 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (in GU n. 160 del 2017).
- c) a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il Comune e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che il presente contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la risoluzione, il Comune procederà a notificare all'indirizzo PEC dell'Affidatario l'inadempimento.

ARTICOLO 21

INCOMPATIBILITÀ

1. Per l'Affidatario incaricato fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità e di conflitto di interesse previste al riguardo dalle vigenti disposizioni

legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza. Al riguardo il soggetto incaricato dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il Comune.

2. Il soggetto incaricato si impegna a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate al precedente comma sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

ARTICOLO 22

MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Il Comune e l'Affidatario si danno reciprocamente atto che eventuali controversie relative all'esecuzione del presente contratto sono di competenza esclusiva del giudice ordinario, con esclusione dell'arbitrato.

2. L'Affidatario accetta come Foro competente il Foro di Verona.

ARTICOLO 23

DOMICILIO DELL'“APPALTATORE”

1. A tutti gli effetti del presente contratto, l'“Affidatario” elegge domicilio nel comune di _____, all'indirizzo _____

[in alternativa, se la ditta non ha “sede” in uno dei Comuni della Provincia di Verona, il domicilio deve essere eletto nel seguente modo:

1. Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso _____ in Provincia di Verona, via _____, obbligandosi di informare di ogni variazione.

In alternativa, in difetto di elezione di domicilio in un Comune della provincia di Verona Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso la sede del Comune) di Bosco Chiesanuova].

2. *[ove occorra* L'Affidatario dichiara che il signor _____ nato a _____ il _____ e domiciliato / residente a _____, via _____, in funzione di _____, lo rappresenterà ai fini del presente contratto].

ARTICOLO 24

SPESE CONTRATTUALI

1. L’Affidatario ha già provveduto a depositare presso il Tesoriere del Comune di Bosco Chiesanuova (VR) sul c/c intestato al Comune, IBAN 04G0200859280000003465497 le spese contrattuali e di pubblicazione di /00 euro (€ ,00).

ARTICOLO 25

REGISTRAZIONE

1. Ai fini fiscali le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A. per cui le Parti chiedono la registrazione in misura fissa.

ARTICOLO 26

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Comune di Bosco Chiesanuova, con sede in Piazza della Chiesa 35, 37021 Bosco Chiesanuova VR, PEC: <mailto:boscochiesanuova@pec.aruba.it> - Tel. 045 7050022, in qualità di titolare del trattamento dati nella persona del Sindaco pro-tempore informa di quanto segue.

Il Comune ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) il sig. Andrea Ruffo con codice fiscale RFFNDR63P07L781H, il cui contatto è il seguente: a.ruffo@lookover.eu.

Il responsabile del presente trattamento è l’ing. Giovanni Campo, responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Bosco Chiesanuova – VR.

Il Comune tratterà i dati personali conferiti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l’esecuzione del presente contratto, ivi incluse per finalità di archiviazione.

I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario e, successivamente alla cessazione del procedimento, saranno trattati e conservati, ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale del Comune.

I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici nella misura strettamente indispensabile per svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamento.

I dati potranno essere diffusi esclusivamente nei casi specificamente previsti dalla normativa sugli appalti e sulla trasparenza (Codice dei contratti e D.Lgs. n. 33/2013).

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD).

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, IT – 00186 Roma) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 57, par. 1, lettera f), RGPD).

Qualora l’Affidatario, per l’esecuzione delle prestazioni affidate, trattasse dati personali attinenti alle stesse sarà espressamente nominato dal Comune, responsabile del relativo trattamento con il conferimento di tutte le istruzioni utili al fine di garantire la correttezza del trattamento.

ARTICOLO 27

ALLEGATI AL CONTRATTO

1. Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che l’Affidatario dichiara espressamente di conoscere ed accettare:

- a) capitolato tecnico prestazionale, approvato con determinazione del Comune di Bosco Chiesanuova n. 606 del 13/11/2018;
- b) disciplinare di gara, approvato con determinazione del Comune di Bosco n. 606 del 13/11/2018;
- c) offerta presentata dallo stesso Affidatario in sede di gara e acquisita al protocollo del Comune il al n. ;
- d) *(nel caso in cui l’Affidatario non sia stato esonerato):* garanzia definitiva di cui all’art. 8 del presente contratto.

Luogo e data,

FIRME DIGITALI